



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

EUAA
**Agenzia dell'Unione Europea
per l'asilo**

RASSEGNA TEMATICA DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Protezione internazionale

maggio/giugno 2026



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

in collaborazione con

AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ASILO

Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione

**PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE
ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO**

Maggio - Giugno 2026

A cura di:

Martina Flamini

Julia Hasani

Eugenia Pompei

Tecla Presezzi

Carmen Rosa

Il progetto di collaborazione tra l'Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione e l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA) ha ad oggetto una rassegna, con cadenza bimestrale e annuale, delle pronunce della Suprema Corte, massimate e non massimate, concernente i profili processuali e sostanziali della protezione internazionale, della protezione complementare e della materia inerente al regolamento Dublino. Le molteplici questioni esaminate dalla giurisprudenza di legittimità verranno presentate attraverso un sistema di parole chiave (idoneo a facilitare una ricerca mirata) ed una sintesi delle principali ragioni giuridiche contenute nella decisione. La rassegna bimestrale e annuale, redatta dalle esperte dell'EUAA, dai giudici dell'Ufficio del Massimario e, per quanto riguarda i temi dell'espulsione e trattenimento (non coperti dal mandato EUAA), dalle addette all'Ufficio per il Processo (presso la Prima sezione civile, area protezione internazionale e famiglia), verrà diffusa, attraverso le strutture della formazione decentrata, attraverso l'utilizzo di siti istituzionali, a tutti i giudici impegnati nella trattazione dei ricorsi in materia di protezione internazionale, agli esperti EUAA, agli addetti all'Ufficio per il Processo e ai tirocinanti che lavorano presso le Sezioni Territoriali nonché ai componenti della Commissione Nazionale per il Diritto all'Asilo e ai Collegi delle Commissioni Territoriali in Italia.

INDICE

1. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE - QUESTIONI SOSTANZIALI	4
1.1 Status di rifugiato	4
1.1.1 Appartenenza a un determinato gruppo sociale.....	4
1.2 Protezione sussidiaria.....	6
1.2.1 Pericolo di tortura o trattamenti inumani o degradanti	6
1.3 Minori non accompagnati	7
1.4 Protezione complementare.....	9
1.4.1 Condizioni di vulnerabilità	9
1.4.2 Diritto alla vita privata e familiare.....	9
2. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE - QUESTIONI PROCEDURALI	11
2.1 La valutazione della credibilità delle dichiarazioni di parte richiedente	11
2.2 Le procedure accelerate	13
2.2.1 La domanda reiterata	13
2.3 Principio del contraddittorio e diritto di difesa	14
2.4 Questioni di ammissibilità o procedibilità del ricorso	17
2.5 Spese di lite.....	18
2.6 Rito applicabile	18
2.7 Unità Dublino – La procedura di determinazione dello Stato competente	19
3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO	23
3.1 Espulsione amministrativa e respingimento	23
3.2 I casi di inespellibilità.....	26
3.3 Esecuzione dell'espulsione	27
3.3.1 Accompagnamento alla frontiera.....	27
3.3.2 Convalida e proroga del trattenimento.....	29
3.3.3 Misure alternative al trattenimento.....	29
3.3.4 Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della l. n. 187/2024.....	30

1. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE - QUESTIONI SOSTANZIALI

1.1 Status di rifugiato

1.1.1 Appartenenza a un determinato gruppo sociale

- Sez. 1, Ordinanza n. 13502/2026, ud. 03/02/2026, dep. 09/05/2026 – Rel. Scalia, Pres. Tricomi non massimata
[ricorrente nigeriana – tratta per sfruttamento sessuale – rischio di re-trafficking]

Nel caso in esame “dopo aver riportato la vicenda personale della ricorrente, così come da quest’ultima narrata, il Tribunale ha affermato che «... anche alla luce delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio disposto dal giudice istruttore al fine di dissipare ogni dubbio relativo alla vicenda narrata, non può, in alcun modo, condurre all’accoglimento della sua domanda di protezione internazionale per le ragioni che andremo ad esporre. La ricorrente ha raccontato una vicenda che si inserisce pienamente nel quadro noto dei percorsi di tratta cui molte donne nigeriane sono tristemente sottoposte: un viaggio faticoso e doloroso dalla Nigeria alla Libia, e poi la traversata in mare fino all’Italia, durante il quale ha subito violenze e soprusi. Questo vissuto traumatico è emerso in entrambe le occasioni in cui è stata ascoltata, con particolare intensità nell’udienza più recente del 14 maggio 2025. In detta sede, la ricorrente ha spiegato che, inizialmente, non se l’era sentita di affrontare un percorso di supporto presso un ente antitratta, perché ricordare le violenze subite le provocava un forte stato di ansia e paura. Ha poi chiarito che la sua adesione successiva a tale percorso non è nata da un cambiamento della realtà esterna, bensì da una maggiore consapevolezza del proprio stato psicologico e del bisogno di essere aiutata per elaborare quanto accaduto. Ha poi aggiunto di temere il proprio ex marito in caso di rimpatrio, ma non ha fornito indicazioni ulteriori che possano suffragare un timore attuale, specifico e individualizzato. Proprio su questo punto, giova soffermarsi: il timore espresso in relazione ad un eventuale rientro in Nigeria non risulta in alcun modo collegabile al fenomeno della tratta di esseri umani, che è sì parte del suo vissuto pregresso, ma che non sembra costituire oggi una minaccia attuale o concreta. Difatti, la persona che aveva organizzato il viaggio, che presumibilmente svolgeva il ruolo di madame, ossia la sua compagna di classe, è deceduta durante la traversata in mare. Per quanto riguarda il fratello della donna, la ricorrente ha dichiarato espressamente di non averlo mai conosciuto. Non vi è, dunque, alcun legame personale o obbligazione debitoria nei suoi confronti, né elementi che lascino presumere la sussistenza di pressioni o minacce da parte sua. Ella ha, infatti, escluso legami con la rete criminale coinvolta nel suo arrivo in Italia, riferendo di non essere mai stata costretta alla prostituzione sul territorio italiano, anzi di aver avuto accesso a percorsi di accoglienza, lavorativi e relazionali. In definitiva, pur prendendo atto della sofferenza psicologica derivante dal passato vissuto e della condizione di vittima di tratta, dalle dichiarazioni rese sia in sede amministrativa che giurisdizionale, non emergono gli elementi richiesti per il riconoscimento dello status di rifugiato ex art. 8 d.lgs. 251/2007, né quelli per la protezione sussidiaria ex lett. a) e b) D.Lgs. 251/07.».

Nell’accogliere il ricorso, la Suprema Corte osserva che “si tratta di valutazioni limitate al rischio di reinserimento nel meccanismo della tratta, peraltro operate sulla base di giudizi astratti, non parametrati

alla situazione della Nigeria, che non è stata oggetto di specifico accertamento, e senza alcuna considerazione delle condizioni della donna che è stata vittima di tratta, sempre nella specifica realtà del Paese di provenienza, a prescindere dal rischio di re-trafficking.”

- Sez. 1, Ordinanza n. 13502/2026, ud. 05/06/2026, dep. 25/06/2026 – Rel. Flamini, Pres. Acerno non massimata
[ricorrente ghanese – procedura accelerata – orientamento sessuale – valutazione di credibilità – persecuzioni passate – audizione – mancata collaborazione del ricorrente]

Nel caso di specie, il ricorrente censura *“la decisione impugnata per non avere il Tribunale esaminato il fatto decisivo rappresentato dall’aver il ricorrente dichiarato di aver lasciato il Ghana in quanto omosessuale, come avrebbe potuto narrare, in modo esauriente, con interprete adeguato. Ha censurato, inoltre, la violazione dei criteri di valutazione delle dichiarazioni del ricorrente, previsti dall’art. 3, comma 5, del d.lgs. 251 del 2008, essendosi limitato il Tribunale a dare rilievo al rifiuto di sostenere l’audizione in Commissione Territoriale, rifiuto interpretato come sistema per “prendere del tempo per costruire il suddetto racconto”. Inoltre, con il secondo motivo di ricorso “si deduce: che, contrariamente rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale, il riconoscimento dello status di rifugiato non richiede che il richiedente abbia già subito persecuzioni; la sola esistenza di disposizioni legislative che incriminano l’omosessualità integra una situazione di persecuzione, almeno potenziale, come già riconosciuto dalla Suprema Corte; che il Tribunale aveva omesso di esaminare le informazioni indicate dalla difesa, dalle quali emergeva la prova dell’esistenza di discriminazioni e persecuzioni nei confronti delle persone omosessuali e dell’assenza di protezione da parte delle Autorità.”*

Nell’accogliere il ricorso, la Suprema Corte osserva che *“il Tribunale erroneamente a) ha ricondotto le vicende narrate ad un fatto privato, b) ha escluso la fondatezza del timore, solo in ragione dell’assenza di persecuzioni già subite nel passato; c) ha compiuto una valutazione della credibilità delle dichiarazioni, in violazione dei criteri legali di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3.”*

In primo luogo *“a fronte di dichiarazioni relative alle ragioni dell’espatrio – ricondotte alla paura di non poter vivere liberamente la propria omosessualità in caso di rimpatrio – il Tribunale ha erroneamente ricondotto il timore a «ragioni private», senza considerare la fondatezza del timore che avrebbe dovuto, al contrario, essere valutato con riferimento al timore di subire atti persecutori in ragione dell’appartenenza ad un particolare gruppo sociale, o, in subordine, al rischio effettivo di subire trattamenti inumani o degradanti.*

In secondo luogo, il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in considerazione dell’assenza di persecuzioni subite in passato nel Paese d’origine.” In particolare, *“il Tribunale ha erroneamente interpretato gli elementi costitutivi per il riconoscimento delle protezioni maggiori, in particolare con riferimento alla valutazione della fondatezza del timore. Il timore, infatti, è necessariamente rivolto al futuro, con la conseguenza che non è necessario che la persona abbia già effettivamente subito persecuzioni nel passato, perché potrebbe essere riuscita sino al momento della fuga ad evitare persecuzioni, ma avere comunque un ragionevole timore di poter subire nel futuro, soprattutto quando risulti che, nel suo Paese di origine, ne sono colpiti in modo ricorrente individui che si trovano nella sua stessa situazione o che appartengono al medesimo gruppo sociale (nel caso di specie, gli omosessuali).*

L’aver subito persecuzioni in passato può comunque contribuire a rendere fondato il timore di poterle nuovamente subire in futuro, a meno che dalle circostanze del caso concreto non emergano chiare indicazioni del contrario (cfr. art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 251 del 2007).

In terzo luogo, il Tribunale, nonostante la narrazione svolta dal ricorrente, ha escluso la credibilità delle dichiarazioni per le seguenti ragioni: «Il racconto in questione, in ogni caso, desta sospetti sulla sua veridicità,

a causa della mancata collaborazione del ricorrente in sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale. L'uomo, infatti, avrebbe addotto scuse per ben due volte su un improbabile problema di comprensione con l'interprete per non procedere all'audizione, il che non giova a favore della sua buona fede, poiché sembrerebbe che egli abbia voluto prendere del tempo per costruire il suddetto racconto e fornire una giustificazione al reale motivo di espatrio. Dalla inaffidabilità del racconto del richiedente asilo discende, allora, l'impossibilità di affermare non solo la sussistenza di un rischio di effettiva e individuale persecuzione ai sensi degli artt. 5 e 7 D. Lgs. n. 251/07, ma anche di un concreto rischio di danno grave alla persona per una delle ragioni per le quali può essere riconosciuto lo status di soggetto meritevole di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. a) e b) del d.lgs. citato».

Dalla motivazione della decisione impugnata emerge come il Tribunale, senza osservare i criteri di valutazione indicati nel citato art. 3 del D.lgs. n. 251 del 2007, si è limitato a dedurre l'inattendibilità delle dichiarazioni dalla «mancata collaborazione del ricorrente in sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale».

Tale valutazione, peraltro, oltre a non essere coerente con i criteri legali di valutazione della prova sopra indicati appare trascurare le ragioni che, sebbene espressamente esplicitate, avevano portato il richiedente a non voler narrare le ragioni dell'espatrio (legate ad un aspetto intimo della sua esistenza, quale il proprio orientamento sessuale) ad un interprete di lingua diversa da quella da lui parlata (in occasione della prima audizione dinanzi alla Commissione Territoriale) o ad un interprete che, nonostante la comunanza di lingua, poteva non comprenderlo esattamente [...].

Le ragioni indicate dal Tribunale rivelano come non sia stata svolta una valutazione della credibilità, intrinseca ed estrinseca, delle dichiarazioni, essendosi il giudice di merito limitato a trarre la non plausibilità del narrato da un comportamento del tutto estrinseco alla vicenda personale, al di fuori dei criteri indicati nel citato art.3. Ancora con riferimento alla valutazione di credibilità, il Tribunale ha omesso di consultare pertinenti ed aggiornate fonti di informazione sulla condizione degli omosessuali in Ghana (contrariamente rispetto a quanto indicato nel ricorso, infatti, non risulta che nella decisione impugnata tali fonti siano state esaminate) o di dar conto di quelle indicate dalla difesa, trascurando così circostanze idonee a costituire metro di valutazione della congruenza interna ed esterna delle dichiarazioni rese.”

1.2 Protezione sussidiaria

1.2.1 Pericolo di tortura o trattamenti inumani o degradanti

- Sez.1, Ordinanza n. 17879/2026, ud. 27/05/2026, dep. 04/06/2026 – Rel. Russo, Pres. Tricomi non massimata
[ricorrente del Bangladesh – lite ereditaria – povertà – vincolo debitorio – rischio di danno grave – rischio di sfruttamento – condizioni di vulnerabilità]

Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha dedotto di aver subito aggressioni fisiche e minacce reiterate per una lite per motivi ereditari; che il tentativo di componimento innanzi al chairman del villaggio e presso autorità locali era rimasto senza esito, e il trasferimento interno a Dhaka (giugno 2023) si era rivelato inefficace. In questo contesto il ricorrente, unico sostegno dei genitori anziani, era stato costretto ad abbandonare il Paese indebitandosi enormemente. Parte ricorrente censura il provvedimento impugnato deducendo che il Tribunale avrebbe dovuto ricostruire unitariamente i fatti storici allegati (minacce e

aggressioni da attori privati, trasferimento interno fallito, indebitamento gravoso, rapimento con riscatto, avvio d'integrazione in Italia) e valutare le sopravvenienze documentali depositate in giudizio (permesso, comunicazione di lavoro, contratto e busta paga) come indici evolutivi di integrazione e non come meri dati "non consolidati".

La S.C. ha accolto il ricorso affermando che il Tribunale ha condiviso il giudizio di credibilità della CT ed esclusione del danno grave *"senza considerare la particolare situazione di vulnerabilità che deriva al richiedente dall'aver contratto il debito non solo con un istituto bancario, ma anche con privati e che questo debito si è ulteriormente aggravato a seguito del sequestro subito in Libia e della necessità di pagare un riscatto. La circostanza è infatti rilevante, pur se si escluda il rischio ex art 14 lett. B) del D.lgs. 251/2007 anche nell'ambito del giudizio comparativo che deve farsi ai fini della protezione speciale"*.

La S.C. ha ribadito che *"nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato che il giudice, ove ritenga credibile l'allegazione del richiedente di avere contratto un ingente debito per migrare a causa di una condizione di estrema povertà (c.d. vincolo debitorio o debt bondage), di essere stato sottoposto a servitù o lavoro forzato nel paese di transito e di avere una situazione lavorativa precaria sul territorio nazionale, deve valutare unitariamente il racconto (anche alla luce delle Linee Guida per l'identificazione delle vittime di tratta redatte dall'UNHCR) e disporre l'audizione del ricorrente, per verificare se quanto subito possa essere qualificato come atti di persecuzione o sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti, con la conseguenza che, ove si possa escludere il rischio che il ricorrente sia nuovamente sottoposto a forme di sfruttamento o ad altri trattamenti inumani o degradanti in ragione del vincolo debitorio, è necessario valutare se la condizione di vulnerabilità derivante dai pregressi trattamenti, anche se subiti nel paese di transito, giustifichi il riconoscimento della protezione complementare, tenendo conto della complessiva condizione del richiedente, da considerare all'attualità (Cass. n. 11027 del 24/04/2024, si veda anche Cass. n. 1750 del 27/01/2021"*.

1.3 Minori non accompagnati

- Sez. 1, Ordinanza n. 17891/2026, ud. 27/05/2026, dep. 04/06/2026 – Rel. Flamini, Pres. Tricomi non massimata
[ricorrente tunisino - condizioni di vulnerabilità – percorso migratorio da minorenne – valutazione comparativa - L. n. 50/2023]

Nel giudizio di merito, *"il Tribunale ha escluso la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione speciale per le seguenti ragioni: «In ordine al presente ricorso, dal vaglio della documentazione versata in atti, emerge che il ricorrente non ha raggiunto un grado di integrazione nel territorio nazionale tale da giustificare il riconoscimento della protezione speciale. Si rileva infatti che: a) il ricorrente ha versato in atti unicamente documentazione attinente a un contratto di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 23.09.2025 sino al 22.10.2025 presso la ditta "Abdul Rahman" con sede legale a Porto Sant'Elpidio (FM), in qualità di acconciatore (cfr. doc.1 del 24.09.2025). È evidente che un contratto concluso a ridosso dell'udienza (negozio di barbiere di un cittadino pakistano) e per di più di un solo mese non può essere significativo di alcun inserimento lavorativo, ove si consideri che il ricorrente è entrato in Italia nel settembre 2023 e la domanda è stata formalizzata nel maggio 2025. Non è possibile, pertanto, ravvisare un apprezzabile avvio del processo di integrazione socio-economica sul territorio nazionale, stante l'esigua esperienza lavorativa, la mancata allegazione di documentazione comprovante la pur minima capacità reddituale o comunque l'avvio di un*

percorso formativo strutturalmente preordinato all'inserimento nel tessuto culturale socio-economico italiano; b) dalla documentazione disponibile non risultano parenti sul territorio nazionale. È evidente, pertanto, che in un simile contesto probatorio non può ritenersi dimostrata l'esistenza di un'incolumabile sproporzione tra il contesto di vita attualmente vissuto e quello a cui egli sarebbe esposto in caso di rimpatrio in Tunisia ove, presumibilmente, comunanza di lingua e cultura ne consentirebbero un agevole e rapido reinserimento sociale» (pag. 7 della decisione impugnata)."

Nell'accogliere il ricorso la Suprema Corte afferma che "il percorso argomentativo seguito in primo grado, pur avendo effettuato la comparazione attenuata, non rispetta i criteri enunciati da questa Corte (fra le altre, cfr. Cass., sez. un., 24413/2021; Cass., sez. un., 29459/2019; v. Cass. n. 10371 del 18/04/2023, Cass. n. 16716 del 13/06/2023; Cass. 33315/2022 e Cass.7938/2022), avendo, invero, il Tribunale completamente omesso di valutare la conoscenza della lingua italiana (doc. 2 allegato alle note del 24.09.25 del fascicolo di primo grado e all.B al ricorso in Cassazione) e la collocazione nel sistema dell'accoglienza, che pure presuppone il rispetto di regole di comportamento e l'adesione alle stesse che può essere sintomatico dello sforzo ad integrarsi. Il Tribunale, inoltre, non ha valutato la condizione di vulnerabilità del ricorrente, giunto in Italia da minorenne. Erroneamente, pertanto, all'interno della valutazione individuale (da compiersi alla luce dei criteri sopra indicati), il Tribunale non ha considerato la particolare vulnerabilità in cui versano i minori migranti in ragione dell'età, della lontananza dal Paese di origine o di residenza abituale, non ch , nel caso degli MSNA, della separazione dai genitori, e le conseguenti esigenze specifiche di protezione. Basti ricordare che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h-bis) del d.lgs. n. 25 del 2008, sono considerate «persone vulnerabili», per quel che rileva in questa sede, sia i minori che i minori non accompagnati. Il Tribunale, inoltre, ha omesso di verificare e di valorizzare se il ricorrente si trovasse nella posizione di minorenne non accompagnato, la quale, come affermato dalla Corte EDU, costituisce di per s  una condizione di «vulnerabilit  estrema», da ritenersi prevalente rispetto alla qualitt  di straniero illegalmente soggiornante nel territorio dello Stato, avuto riguardo all'assenza di familiari maggiorenni in grado di prendersene cura ed al conseguente obbligo dello Stato di adottare tutte le misure positive necessarie, il cui inadempimento costituisce violazione dell'art. 3 della CEDU (cfr. Corte EDU, sent. 12/10/2006, Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio; v. anche, in ordine alle esperienze vissute dal minore, sent. 22/11/2016, Abdullahi Elmi ed altri c. Malta; 21/1/2011, M.S.S. c. Belgio). In particolare, la Corte EDU ha precisato che gli obblighi degli Stati finalizzati a tutelare il diritto alla vita privata e familiare (ex art. 8 CEDU) sono ancora pi  importanti se sono in gioco le relazioni personali di un minore non accompagnato, in un contesto migratorio che lo rende particolarmente vulnerabile (Corte EDU 21 luglio 2022, ric. n. 5797/17, Darboe e Camara/Italia, par. 123).

Alla luce di queste considerazioni, la decisione impugnata non risulta frutto di una valutazione complessiva delle plurime e specifiche emergenze istruttorie, rilevanti al fine di valutare la condizione di vulnerabilit  dedotta dal cittadino straniero. Tutti gli elementi sopra indicati avrebbero dovuto essere complessivamente valutati per verificare la sussistenza dei differenti presupposti richiesti per il riconoscimento della protezione complementare, in presenza anche di un pur iniziale processo di inserimento sociale e lavorativo (Cass. n. 29159/2024)."

1.4 Protezione complementare

1.4.1 Condizioni di vulnerabilità

- Sez. 1, Ordinanza n. 20046/2026, ud. 28/05/2026, dep. 15/06/2026 – Rel. Flamini, Pres. Acierno non massimata
[protezione speciale – violenza domestica da minorenne – violenze percorso migratorio – salute mentale – vulnerabilità]

Nel caso di specie la S.C. ha rilevato che *"il ricorrente, maltrattato dalla famiglia d'origine sin da quanto aveva sei anni e dopo aver subito violenze anche nel percorso migratorio, era giunto in Italia dove gli era stata diagnosticato un disturbo dell'adattamento con alterazione mista dell'emotività e della condotta; dopo l'emersione di condotte di binge drinking (abuso di alcool in grande quantità) a scopo automedicamentoso per lenire le sofferenze, era stata impostata una terapia farmacologica, che portava ad un graduale miglioramento del quadro psicopatologico"*.

In primis, la S.C. ha osservato che *"non essendo stato censurato il mancato riconoscimento dello status di rifugiato, in conseguenza della patologia che affligge il ricorrente, non è necessario valutare se il Tribunale abbia o meno esaminato le fonti di informazione relative al Senegal, al fine di verificare se le persone affette da un disturbo mentale, vengano colpevolizzate per la loro condizione, esposte al rischio concreto di essere sottoposti a trattamenti sanzionatori o, comunque, a metodi di cura forzati per liberarli da quelle che vengono considerate «influenze negative» e subiscano forme di stigmatizzazione sociale che integrano veri e propri atti di persecuzione"*.

Inoltre, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto impugnato ritenendo che *"Il Tribunale pur avendo dato atto della patologia dalla quale il ricorrente era affetto e della necessità di cure psicofarmacologiche (sotto continuo controllo medico), non ha tenuto conto della documentazione medica offerta, nella parte in cui ha valutato l'esistenza di particolari condizioni personali del richiedente asilo e di tali condizioni di salute ha operato una valutazione del tutto sganciata dai criteri valutativi sopra evidenziati. Il Tribunale, inoltre, ha ommesso di considerare la condizione di vulnerabilità normativamente tipizzata, rilevante ai fini della protezione complementare. Ai sensi dell'art. 2, comma, 1, lett. h-bis) del d.lgs. n. 25 del 2008, sono «persone vulnerabili»: minori; minori non accompagnati; disabili, anziani, donne, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali... A fronte del disturbo dell'adattamento, che richiede l'assunzione di tre psicofarmaci, del tutto insufficiente quanto osservato dal Tribunale in merito alla possibilità di ricevere cure, nel Paese d'origine, per i sintomi della tubercolosi"*.

1.4.2 Diritto alla vita privata e familiare

- Sez. 1, Ordinanza n. 15548/2026, ud. 02/12/2025, dep. 21/05/2026 – Rel. Costanzo, Pres. Acierno massimata
[protezione speciale – elementi significativi di integrazione – apprendimento lingua – corsi formativi – relazioni sociali e lavorative - valutazione globale e non atomistica]

In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020 – applicabile *ratione temporis* nel giudizio di legittimità avverso una decisione resa successivamente all'entrata in vigore della legge, quindi dal 22 ottobre 2020 – attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa; la predetta valutazione di integrazione sotto il profilo della tutela della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU va condotta in modo complessivo ed unitario, considerando complessivamente gli elementi addotti dall'interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione».

Nello stesso senso:

→ Sez. 1, Ordinanza n. 16000/2026, ud. 22/01/2026, dep. 25/05/2026 – Rel. Costanzo, Pres. Tricomi

- Sez. 1, Ordinanza n. 17852/2026, ud. 27/05/2026, dep. 04/06/2026 – Rel. Russo, Pres. Tricomi non massimata
[protezione speciale – indici di integrazione – durata del soggiorno]

Parte ricorrente censura l'impugnato decreto per motivazione apparente, essendo stato del tutto eluso il fatto decisivo e controverso inerente al complesso dei rapporti umani e sociali veicolati in giudizio attraverso le due comunicazioni UNILAV del 31/10/2024 e del 03/03/2025, e le due buste paga del periodo novembre 2024/aprile 2025 allegate alle note di trattazione scritta del 03/06/2025, quale indice parametrico della dimensione sociale della vita privata nella comunità di accoglienza. Assume che il lavoro svolto di “bracciante agricolo”, è indice di una rete di rapporti umani e sociali che secondo l'*id quoad plerumque accidit* fa del “posto di lavoro” il primo volano di una concreta e fattiva integrazione sociale ed economica.

La S.C. ha accolto il ricorso ritenendo che *“il Tribunale ha esaminato la situazione del ricorrente in maniera atomistica ed ha da un lato sminuito l'importanza dei contratti di lavoro perché a tempo determinato e relativi a pochi mesi, dall'altro ha sminuito la conoscenza linguistica perché ancora a livello basilare. Ha poi valorizzato alcuni elementi negativi come la mancanza di legami familiari in Italia e di una sistemazione abitativa autonoma. Così operando il Tribunale è incorso in un errore di metodo, che integra violazione di legge, come intrepresa dalla giurisprudenza di questa Corte, nel senso che non ha operato, ai fini del riconoscimento della protezione complementare, una valutazione unitaria e complessiva della posizione del soggetto, isolando i due elementi positivi (lavoro e lingua) e non dando alcun rilievo all'apprezzabile sforzo per l'inserimento lavorativo. Oltre a ciò, non ha considerato che la vita privata non consiste solo nelle relazioni familiari ma anche in quelle relazioni che si instaurano nell'ambiente lavorativo e che non è ostativa di per sé la circostanza che il radicamento sia stato conseguito durante la pendenza della domanda di protezione internazionale” e ha richiamato i principi affermati da (Cass n. 1011 del 19/01/2026; Cass. n. 29593 del 10/11/2025; Cass. 14548 del 09/07/2020) ribadendo che deve valutarsi ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di alfabetizzazione o di contratti di lavoro (si veda Cass. 29159/2024; Cass. 27475/2023 Cass. 10371/2023 Cass. n. 9080 del 31/03/2023)”*.

Infine, La S.C. ha evidenziato che *“l’apprezzabile sforzo di inserimento deve essere valutato anche in proporzione al tempo che il soggetto ha avuto a disposizione, e tenendo conto che il tempo di per sé non produce l’effetto della integrazione sociale; un lungo soggiorno sul territorio nazionale non accompagnato da altri indici di integrazione socio lavorativa armonica con le regole del vivere civile non può comportare automaticamente il riconoscimento della protezione, così come un soggiorno (relativamente) breve non è di per sé ragione per escludere che, operando giudizio comparativo tra il grado di integrazione sul territorio e le condizioni del paese di origine, si possa ritenere l’allontanamento lesivo dei diritti fondamentali dello straniero”*.

Nello stesso senso:

- Sez. 1, Ordinanza n. 17871/2026, ud. 27/05/2026, dep. 04/06/2026 – Rel. Russo, Pres. Tricomi
[ricorrente rider – rischio di sfruttamento lavorativo – lingua – alluvione - vulnerabilità]
- Sez. 1, Ordinanza n. 20047/2026, ud. 28/05/2026, dep. 15/06/2026 – Rel. Flamini, Pres. Acierno
non massimata
[ricorrente donna marocchina – violenza di genere – violenza domestica – legami familiari – figli minori – art. 8 CEDU]

Nel caso di specie la ricorrente, donna marocchina, aveva dedotto di essere fuggita dal Paese di origine a causa delle violenze subite dal padre, non avendo ricevuto protezione statale, e che il padre era morto successivamente; che la ricorrente si trovava in Italia ove soggiornano anche il fratello e la sorella della ricorrente, insieme a due figli minori, mentre il marito e la prima figlia sono rimasti in Turchia. Nel merito era stato ritenuto non più attuale il rischio di violenza considerando la morte del padre della ricorrente ed era stata esclusa ogni forma di protezione.

La S.C. ha cassato con rinvio il decreto impugnato nella parte in cui *“la convivenza della ricorrente con i figli minori, la loro frequenza della scuola dell’infanzia, la presenza del nucleo familiare in Italia sin dal 2021 non sono stati valorizzati dal giudice di primo grado, che ha ritenuto irrilevante tale situazione (solo in ragione del fatto che i minori fossero nati in Olanda e che il marito della richiedente risiedesse in Turchia con la prima figlia), senza in alcun modo verificare se essa integrasse anche la violazione dell’art. 8 Cedu in ordine al diritto all’unità e coesione familiare, rappresentando dunque una fattispecie legittimante il riconoscimento del permesso umanitario (Cass. 3242 del 2023)”*.

2. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE - QUESTIONI PROCEDURALI

2.1 La valutazione della credibilità delle dichiarazioni di parte richiedente

- Sez. 1, Ordinanza n. 21386/2026, ud. 05/06/2026, dep. 23/06/2026 – Rel. Flamini, Pres. Acierno
non massimata

[orientamento sessuale – credibilità intrinseca ed estrinseca – dovere di cooperazione istruttoria - audizione – COI aggiornate - rischio discriminazioni – abusi medici – isolamento sociale]

La S.C. ha cassato con rinvio il decreto del Tribunale che aveva rigettato il ricorso di un ricorrente, cittadino che aveva fondato la sua domanda sul suo orientamento sessuale. La S.C. ha ribadito i principi di diritto affermati da (Cass. n. 9815/2020; Cass. n. 24007/2020 Cass. n. 12252/2023) ritenendo che erano stati disattesi dal Tribunale.

In particolare, la S.C. ha evidenziato che *“Il Tribunale, invece di valutare la coerenza intrinseca ed estrinseca del racconto, la sua completezza e la plausibilità, ha sostituito ai criteri legali di valutazione del racconto la propria personale convinzione (attraverso l’integrale condivisione delle valutazioni espresse dalla Commissione territoriale) che la veridicità debba essere attestata dal “vissuto emotivo ed emozionale” dell’orientamento sessuale, senza peraltro specificare in che detto vissuto emozionale dovrebbe manifestarsi durante il colloquio. Ha così fatto cattiva applicazione del consolidato principio secondo il quale la valutazione sulla credibilità del racconto del richiedente che dichiara di essere omosessuale deve essere fondata sui richiamati criteri di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 251 del 2007 e non può, invece, essere basata su elementi irrilevanti o su notazioni, che, essendo prive di riscontri processuali, abbiano la loro fonte nella mera opinione del giudice (Cass. n. 5216/2022; Cass. n. 13944/2020). Il Tribunale, inoltre, ha del tutto omissso di considerare quanto rappresentato dal ricorrente nel corso del giudizio. In particolare, non sono state prese in esame le circostanze relative alle minacce ricevute in seguito alla fuga dal Paese d’origine [...] e la partecipazione del cittadino straniero alla vita associativa di due enti che tutelano i diritti delle persone omosessuali [...]. Tali elementi avrebbero dovuto essere esaminati dal Tribunale, anche in considerazione della possibilità di suffragare ed ulteriormente confermare le dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione Territoriale”*.

Inoltre, la S.C. ha rilevato che *“con riferimento alla presenza di possibili elementi di incoerenza (genericamente indicati nella decisione impugnata con riferimento alle reazioni della famiglia del ricorrente in seguito alla scoperta del suo orientamento sessuale), il Tribunale, contraddittoriamente, non ha disposto l’audizione richiesta dal ricorrente (il quale aveva specificamente formulato un’istanza in tal senso” e che “con riferimento, infine, al profilo della coerenza esterna, il Tribunale si è limitato a richiamare, in via generale, la necessità di esaminare il contesto socio-politico del Paese di origine del ricorrente, senza tuttavia specificamente indicare le informazioni relative al profilo di rischio che una persona di orientamento omosessuale correrebbe in Gambia” richiamando i principi di diritto affermati da (Corte Edu, 17.11.2020, B. e C. c. Svizzera, ricorsi nn. 889/19 e 43987/16)”*.

La S.C. ha concluso che *“nel caso in esame, il Tribunale avrebbe dovuto specificamente verificare la coerenza estrinseca della storia narrata e non soltanto sull’orientamento sessuale, in sé considerato, ma anche e soprattutto sulle vicende persecutorie ad esso conseguenti. Vale a dire che occorre verificare in base ad informazioni pertinenti, attendibili ed aggiornate sul paese di origine, se può ritenersi plausibile che il soggetto abbia subito o rischi di subire atti discriminatori, abusi o vessazioni a causa del suo orientamento sessuale. Invero, anche in caso di legislazione non esplicitamente omofoba, il soggetto può essere esposto a gravissime minacce provenienti da agenti privati senza che lo Stato sia in grado di proteggerlo (Cass. n. 11176 del 2019; Cass. n. 5829 del 2021) e tra i trattamenti inumani e degradanti lesivi dei diritti fondamentali della persona che si possono subire in conseguenza dell’omosessualità non vi è solo il carcere, ma anche le discriminazioni, gli abusi medici, il grave isolamento sociale, e, al riguardo, assume particolare rilievo che il richiedente abbia riferito non solo di un conflitto familiare, ma anche di essere stato licenziato. Non compiendo questa verifica, il giudicante è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria, posto che non ha assunto informazioni aggiornate e pertinenti sulle condizioni degli omosessuali in Gambia”*.

2.2 Le procedure accelerata

2.2.1 La domanda reiterata

- Sez. 1, Ordinanza n. 13088/2026, ud. 01/04/2026, dep. 07/05/2026 – Rel. Scalia, Pres. Giusti massimata
[domanda reiterata – rito applicabile – d.l. 20/2023 – domanda nuova e autonoma]

In materia di protezione internazionale, la domanda reiterata proposta in epoca successiva all'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del d.l. n. 20 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 50 del 2023, rimane assoggettata alla nuova disciplina, benché meno favorevole al richiedente, dovendo infatti ritenersi domanda nuova ed autonoma rispetto a quella in precedenza presentata.

- Sez. 1, Ordinanza n. 17526/2026, ud. 27/05/2026, dep. 03/06/2026 – Rel. Caprioli, Pres. Tricomi non massimata
[domanda reiterata – procedura accelerata – termini – diritto di difesa – accoglimento parziale CT]

Il ricorrente impugnava in decreto del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento della Commissione Territoriale notificato in data 18.01.23 e depositato in data 03.02.2023 era da ritenersi tardivo perché proposto oltre il termine di gg. 15 previsto dall'art. 35 bis, c.2, d.lgs. n. 25/08, seconda parte, a tenore del quale "nei casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1 e 2, e termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà".

La S.C. ha preliminarmente rilevato che *"la Commissione territoriale, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, ha definito il procedimento amministrativo con l'accoglimento della domanda di protezione speciale. In questo quadro non potevano comunque trovare applicazione i termini ridotti della procedura accelerata di cui all'art 29, comma 1, lett. b), del D. Lgs. nr. 25/08 non trovandosi dinanzi ad una declaratoria di inammissibilità"*.

La S.C. ha rilevato che *"il termine dimezzato di quindici giorni per ricorrere in Tribunale contro la decisione della Commissione territoriale, opera solo se la procedura sia stata adottata sin dall'inizio nelle forme "accelerate", già in occasione della proposizione della domanda alla Questura del migrante, oppure quando quest'ultimo sia stato trattenuto nei centri di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 286 del 1998; in tutti gli altri casi, anche in presenza di un provvedimento di rigetto della Commissione per manifesta infondatezza, il termine per proporre il ricorso è quello ordinario di trenta giorni (Cass., n. 23021/20). Tale principio è da condividere, trattandosi dell'interpretazione da ritenere costituzionalmente adeguata, riguardo ad un effetto particolarmente gravoso per la parte, quale il dimezzamento del termine di 30 gg. per la proposizione della domanda reiterata di protezione internazionale, incidente dunque sul diritto di difesa". Infine, la S.C. ha rilevato che "la decisione di manifesta infondatezza della domanda può ritenersi adottata sulla base di una "procedura accelerata" ex art. 28 bis d. L.gs. n. 25 del 2008 (nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2020, convertito con modifiche in L. n. 173 del 2020), solamente quando il presidente della Commissione Territoriale, a seguito della trasmissione degli atti da parte della questura, abbia deciso in tal senso e l'iter processuale abbia rispettato i termini di cui all'art. 28 bis, c. 1, previsti per l'audizione del richiedente e per l'adozione della decisione finale, non potendo la qualificazione peculiare della procedura come "accelerata" discendere dalla mera formula di manifesta infondatezza contenuta nel provvedimento di rigetto della Commissione"*.

2.3 Principio del contraddittorio e diritto di difesa

- Sez. 1, Ordinanza n. 17886/2026, ud. 27/05/2026, dep. 04/06/2026 – Rel. Russo, Pres. Tricomi non massimata
[termini ex art. 127-ter c.p.c. – principio del contraddittorio]

Nel caso in esame, la Suprema Corte torna a precisare che *“L’art. 127 ter c.p.c. consente di sostituire l’udienza, anche se precedentemente fissata, con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. È fondamentale, per assicurare il contraddittorio, che le parti abbiano contezza di tale sostituzione e siano poste in grado di esercitare la difesa depositando le suddette note, e che le note siano portate alla attenzione del giudice prima della decisione. Inoltre, nel caso in cui il giudice abbia indicato oltre al giorno anche l’orario entro il quale effettuare il deposito, questo non può che coincidere con l’intero orario di apertura dell’ufficio giudiziario presso il quale deve essere compiuto l’adempimento (Cass. civ. sez. unite 30/06/2025 n. 17603). La giurisprudenza ad questa Corte è molto rigorosa in tema di rispetto del contraddittorio, anche con riferimento alle fasi conclusive del giudizio. Ad esempio, si è ritenuta la nullità in caso di mancata fissazione dell’udienza di discussione orale nonostante la richiesta di una delle parti effettuata in sede di precisazione delle conclusioni (Cass. Sez. II 01/08/2023 n. 23353; Sez. I, 24/01/2023 n. 2067); per mancata concessione del termine per il deposito delle comparse conclusionale e di replica senza attendere la scadenza (Cass. s.u. 25/11 2021, n. 36596 (Cass., sez. lav., 04/05/2023, n. 11711) ovvero della sola comparsa di replica (Cass. 07/03/2023, n. 6795); per mancata comunicazione del provvedimento di anticipazione della udienza di precisazione delle conclusioni, con conseguente impedimento della facoltà di chiedere la discussione orale (Cass. Sez. III, 22/03/2024, n. 7845); per il caso di soppressione dell’udienza già calendarizzata per la rimessione della causa in decisione, ove neppure venga disposta la sua sostituzione con note scritte ex art.127-ter c.p.c. (Cass. n. 4983 del 05/03/2026) Si è inoltre affermato che la parte che proponga l’impugnazione della sentenza deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; la violazione determinata dall’aver il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (Cass. n. 1217 del 20/01/2026) Nella specie, come si evince anche dagli atti allegati dal ricorrente, il deposito delle note scritte in sostituzione della udienza disposto ex art 127 ter c.p.c. c.p.c. si è perfezionato in data 22 ottobre e cioè nei termini dati dal giudice, dal momento che il ricorrente aveva regolarmente ricevuto la RdAC (o seconda pec) e, dopo la cosiddetta terza pec segnalante un errore, (ricevuta il 21 ottobre, con la dicitura sono necessarie verifiche da parte della cancelleria) il ricorrente aveva poi ricevuto la quarta pec (doc. 17) relativa ad un’accettazione manuale fatta con successo (22 ottobre). L’errore del ricorrente non era un “errore fatale” tanto che è stato rimediato manualmente ed egli dopo la quarta pec poteva essere era legittimamente fiducioso nel buon esito del*

deposito, che si perfeziona al momento in cui si riceve la seconda pec, (ricevuta di avvenuta consegna) (accettazione). purché si riceva la quarta pec In tale senso le sezioni unite di questa Corte, le quali hanno affermato che in tema di deposito telematico il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC) (Sez. U -, a n. 28403 del 11/10/2023) Non si spiega quindi perché queste note non erano presenti nel fascicolo; in ogni caso la parte nel momento in cui si è resa conto che le note non erano state inserite nel suo fascicolo ha nuovamente depositato gli atti e chiesto la restituzione in termini; e, ciò nonostante, la decisione è stata assunta senza prendere contezza delle suddette note. Come affermato dallo stesso decidente nel provvedimento di rigetto della istanza di restituzione in termini "il procedimento è stato definito con decreto collegiale del 24 ottobre 2025 e che le note di trattazione scritta con documentazione sono state visibili al giudice in consolle in data 27 ottobre 2025 (nonostante la data di deposito del 23 ottobre, come da annotazione di cancelleria)". Considerando che vi è stato un primo deposito (perfezionato, con la accettazione manuale) in data 22 ottobre, ed un secondo perfezionato in data 23 ottobre, la visibilità ritardata non è imputabile al ricorrente; e la decisione è nulla perché assunta senza la lettura e valutazione delle note difensive in sostituzione della udienza, regolarmente depositate (per due volte) dalla parte ricorrente."

- Sez. 1, Ordinanza n. 17900/2026, ud. 27/05/2026, dep. 04/06/2026 – Rel. Flamini, Pres. Tricomi non massimata
[principio del contraddittorio – lesione diritto di difesa – anticipazione udienza non comunicata – produzione documentale - termini ex art. 127-ter c.p.c. – nullità della decisione]

Nel caso di specie, "il ricorrente lamenta che vi sarebbe stata un'anticipazione dall'udienza del 14.1.2026 a quella del 2.10.2025, cui il difensore della parte non aveva potuto partecipare per mancata comunicazione del provvedimento e deduce anche una lesione del diritto di difesa, non avendo potuto sia allegare documentazione (relativa all'integrazione lavorativa).

In effetti, la decisione del Tribunale di rigetto della protezione complementare è basata proprio sul mancato deposito di documentazione a sostegno dell'allegata integrazione in Italia. Nel decreto impugnato, il Collegio si limita a affermare che «l'istante non ha fornito documentazione idonea a comprovare lo svolgimento di un'attività lavorativa stabile né la partecipazione a percorsi formativi o di inclusione sociale, limitandosi a prospettare generiche possibilità di inserimento futuro» e che «la mera presenza sul territorio italiano della moglie e del figlio del ricorrente, in assenza di elementi di integrazione personale e lavorativa, non può ritenersi di per sé sufficiente a giustificare il riconoscimento della protezione speciale».

Risulta, inoltre, dai documenti prodotti dal ricorrente che: a) il Tribunale di Ancona aveva disposto la trattazione scritta del procedimento, con udienza fissata al 14.1.2026 e termine alle parti per il deposito della documentazione specificamente indicata, sino al 7.1.2026 (doc. 3); b) il Tribunale ha anticipato la predetta udienza al 2.10.2025 e che tale anticipazione non è stata comunicata al ricorrente (certificazione del funzionario giudiziario, che attesta l'omessa comunicazione, doc. 4). Il Tribunale depositava il decreto il 2.10.2025 a definizione del procedimento."

Nell'accogliere il ricorso, la Suprema Corte osserva che "lo svolgimento del procedimento, così come illustrato con sufficiente specificità dal ricorrente, non risulta essersi svolto in conformità al dettato normativo e non soddisfatta la retta applicazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, che deve contraddistinguere la dialettica processuale come più volte ribadito in sede di legittimità, e ciò comporta la nullità del procedimento e del decreto impugnato. In proposito, va rammentato che le Sezioni Unite hanno

recentemente chiarito che comporta di per sé la nullità della sentenza l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa perché «la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.» (Cass. Sez. U. n. 36596/2021), ed hanno affermato il principio in relazione al caso in cui il giudice decida la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, rimarcando che nel dedurre la nullità la parte non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia. Determina la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del principio del contraddittorio anche l'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. reso all'esito di udienza a "trattazione scritta", equivalendo alla mancata comunicazione di un provvedimento emesso fuori udienza (Cass. n. 28302/2023); medesima nullità consegue alla mancata comunicazione, nel giudizio di appello, del provvedimento di anticipazione della udienza di precisazione delle conclusioni, che comporta impedimento all'esercizio della facoltà di chiedere la discussione orale della causa (Cass. n. 7845/2024) ed anche la mancata comunicazione dell'ordinanza di scioglimento della riserva con la quale siano stati assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., trattandosi di ipotesi, equiparabile a quella della mancata assegnazione dei suddetti termini, di impedimento all'esercizio, nella sua pienezza, del diritto di difesa con conseguente violazione del principio del contraddittorio (Cass. n. 23056/2024). È stato, inoltre, puntualizzato che, nel caso di udienza a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la decisione della causa nel merito nonostante il mancato deposito delle note previste dal comma quarto di tale disposizione, senza la previa adozione dei provvedimenti da questo contemplati, costituisce violazione di una regola processuale che integra di per sé motivo di nullità della sentenza, afferendo al concreto dispiegarsi del contraddittorio nel processo, sicché non occorre, nemmeno in questo caso, l'allegazione e la prova di alcun concreto pregiudizio cagionato dalla stessa (Cass. n. 17717/2024).

L'art.127 ter c.p.c. prevede, in particolare, che, con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza, il giudice assigni un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note, al quale le parti possono opporsi (circostanza che, nel la fattispecie in esame non ricorre), stabilisce altresì, come norma di chiusura all'ultimo periodo del secondo comma, che «Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati» e chiarisce, all'ultimo comma, che «Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.».

Il procedimento ex art.35 bis d.lgs. 25/2008 si svolge in camera di consiglio. Come già chiarito da questa Corte si tratta di un rito camerale peculiare o sui generis, in quanto non sempre svolgentesi nelle forme del rito camerale «non partecipato», disciplinato sia dall'art.35 bis d.lgs. 25/2008 (norma che comunque deve essere letta alla luce del disposto dell'art. 46, par. 3, della direttiva 2013/32/UE nell'interpretazione offerta dalla Corte di giustizia UE) sia dagli artt. 737 e ss vigenti ante Riforma d.lgs. 149/2022 (Cass. n. 1323 del 2025).

Orbene, se è vero che, nella specie, si tratta di un rito camerale speciale, connotato da forme semplificate e dall'urgenza, nel quale, di regola, sono previste la nota difensiva dell'amministrazione e l'eventuale nota di replica del ricorrente, occorre rilevare che il Tribunale aveva già fissato l'udienza del 14.1.2026 per il deposito di documentazione. A fronte di tale programmata impostazione del processo, la disposta e del tutto improvvisa revoca, prima che tutte le attività di difesa fossero portate a compimento, con una decisione c.d. «a sorpresa», neppure esaustivamente motivata, ha indubbiamente comportato una compressione del diritto del ricorrente ad un ricorso effettivo, con lesione del principio del contraddittorio, come dedotto in ricorso."

2.4 Questioni di ammissibilità o procedibilità del ricorso

- Sez. 1, Ordinanza n. 18296/2026, ud. 27/05/2026, dep. 06/06/2026 – Rel. Caprioli, Pres. Tricomi non massimata
[istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento di diniego della protezione internazionale - decisorietà e definitività del provvedimento impugnato - non impugnabilità con ricorso per cassazione]

Con un unico motivo di censura, il ricorrente impugna il decreto con il quale la Corte d'Appello rigetta il reclamo avverso il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale, stante il mancato rispetto da parte dell'autorità pubblica competente, dei limiti temporali previsti dalla legge per la cd. procedura accelerata.

La Suprema Corte rigetta il ricorso, ricordando che *“secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte di cassazione, il provvedimento giurisdizionale avverso il quale è sempre ammesso il ricorso in Cassazione, sia esso sentenza, ordinanza o decreto, va interpretato in senso sostanziale come provvedimento che abbia i caratteri della decisorietà e della definitività, ovvero che pronunci irrevocabilmente e senza possibilità di impugnazioni su diritti soggettivi (Cass., 22 novembre 2016, n. 23763; Cass., 20 aprile 2018, n. 9830).*

È stato evidenziato, in particolare, che un provvedimento assume carattere decisorio quando pronuncia o, comunque, incide con efficacia di giudicato su diritti soggettivi, e riveste la connotazione della definitività in quanto non altrimenti modificabile, con la conseguenza che ogni provvedimento giudiziario che abbia i caratteri della decisorietà e della definitività, nei termini sopra esposti può essere oggetto di ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost.” (Cass., Sez. U., 2 febbraio 2016, n. 1914; Cass. 25 ottobre 2016, n. 21522).

Questa Corte ha individuato i requisiti richiesti ai fini del ricorso straordinario nella decisorietà e nella definitività dei provvedimenti: decisorietà, nel senso che incidano su diritti o status; definitività, in quanto l'accertamento giudiziale e l'attribuzione dei beni della vita non possono più essere rimessi in discussione, o, più in generale, quando manchi un rimedio impugnatorio e il provvedimento non sia modificabile e revocabile ad opera dello stesso giudice che lo ha emesso (Cass., 11 settembre 2018, n. 22122). Con riguardo specifico ai provvedimenti che dispongono misure cautelari e provvisorie, la Corte ha evidenziato che il provvedimento che costituisce misura cautelare e provvisoria, pur coinvolgendo diritti soggettivi, non statuisce su di essi a definizione di una controversia, né ha attitudine ad acquistare autorità di giudicato sostanziale, con la conseguente inimpugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.; parimenti, in relazione ai provvedimenti resi in sede di reclamo cautelare ex art. 669 terdecies c.p.c., ha precisato che sono destinati, al pari dei provvedimenti cautelari oggetto di reclamo, a perdere efficacia e vigore a seguito della decisione di merito ed idonei a produrre effetti di diritto sostanziale e processuale con autorità di giudicato (Cass., Sez. U., 24 gennaio 1985, n. 824; Cass., Sez. U., 2 aprile 1998, n. 3380; Cass., 27 marzo 1999, n. 2942; Cass., 17 maggio 2000, n. 6398; Cass., 2 febbraio 2012, n. 1518; Cass., 18 giugno 2013, n. 15263). Il principio, quindi, che se ne ricava è che in tanto si possa parlare di attitudine al giudicato rebus sic stantibus in quanto ci si trovi in presenza di provvedimenti decisori e definitivi.

È un principio che il Collegio condivide e che deve considerarsi applicabile anche alla fattispecie in esame (cfr. Cass. n.11756/2020; Cass. n. 9294/2025). Non può infatti ritenersi che l'atto giurisdizionale in esame rivesta autonoma valenza di provvedimento decisorio rebus sic stantibus in quanto è finalizzato ad essere superato, aperta la discussione del merito, con l'adozione del provvedimento definitivo.”

2.5 Spese di lite

- Sez. 1, Ordinanza n. 17520/2026, ud. 27/05/2026, dep. 02/06/2026 – Rel. Caprioli, Pres. Tricomi non massimata
[spese di lite – compensazione delle spese – fatti sopravvenuti]

La S.C. ha preliminarmente osservato *“che - essendo stato il presente giudizio instaurato, in primo grado, nell'anno 2024 - trova applicazione "ratione temporis" il testo dell'art. 92 cod. proc. civ. come modificato dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché "integrato in forza della sentenza "additiva" della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77. La compensazione delle spese - oltre che per soccombenza reciproca - è, dunque, prevista solo "nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti", ovvero in presenza (grazie, appunto, all'intervento della Corte delle leggi) di "analoghe" gravi ed eccezionali ragioni. Orbene, secondo quanto già affermato da questa Corte, tali "altre" gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare "nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni" (cioè, quelle trattate in giudizio) "di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ." (cfr. Cass. Sez. 6-2, ord. 18 febbraio 2019, n. 4696, Rv. 652795-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-5, ord. 18 febbraio 2020, n. 3977, Rv. 656993-01)”.*

Nel caso di specie, la S.C. ha rilevato che *“il Tribunale ha ritenuto di disporre la compensazione delle spese di lite ritenendo che la compensazione delle spese di lite fosse giustificata dal fatto che l'accoglimento della domanda gradata di protezione speciale fosse legata a fatti sopravvenuti in corso di causa inerenti all'integrazione socioeconomica. Invero come risulta dagli atti di causa ed in particolare dalle dichiarazioni rese in sede di audizione avanti la Commissione territoriale il ricorrente aveva dato atto di lavorare producendo a sostegno della domanda di protezione speciale depositata avanti alla Commissione territoriale diversa documentazione (comunicazione UNILAV del 10/11/2023; comunicazione UNILAV dell'01/02/2024; lettera di assunzione con contratto a tempo determinato a tempo pieno 03/03/2024 – 31/03/2024; proroga contratto a termine al 30/06/2024; proroga contratto a termine al 30/11/2024; buste paga novembre 2023; dicembre 2023; febbraio 2024; marzo 2024; aprile 2024; maggio 2024; giugno 2024; luglio 2024; agosto 2024; settembre 2024)”.*

La S.C. ha quindi concluso che *“non si è trattato pertanto di elementi che erano stato acquisiti in sede giudiziale”*.

2.6 Rito applicabile

- Sez. 1, Ordinanza n. 14851/2026, ud. 01/04/2026, dep. 18/05/2026 – Rel. Scalia, Pres. Giusti non massimata
[protezione speciale – rito applicabile – momento della manifestazione della volontà del ricorrente di richiedere protezione]

La S.C. ha accolto il ricorso presentato dal ricorrente che censurava il provvedimento impugnato per non aver applicato la normativa antecedente alla riforma del d.l. 20/2023 in considerazione del momento della

manifestazione della volontà del ricorrente di richiedente protezione internazionale e ha affermato i seguenti principi di diritto:

- a) in materia di protezione internazionale, la domanda di asilo, intesa quale manifestazione significativa di volontà del richiedente riconducibile al modello legale, non si identifica con ogni mera esternazione, ma rileva solo ove, seppure priva di forme tipiche, sia indirizzata a un'autorità riconducibile all'apparato statale e presenti un minimo grado di idoneità funzionale ad attivare il procedimento mediante la sua ricezione e trasmissione agli organi competenti;
- b) il principio secondo cui assume rilievo la manifestazione di volontà di richiedere protezione internazionale, anche non formalizzata, opera quale criterio di individuazione della disciplina applicabile nel tempo, determinando, a tali fini, il momento genetico della domanda e il regime dei relativi presupposti ed effetti;
- c) sussiste l'interesse a proporre ricorso per cassazione allorché l'applicazione del principio della domanda come manifestazione di volontà sia idonea a condurre all'individuazione di una disciplina più favorevole per il richiedente.

2.7 Unità Dublino – La procedura di determinazione dello Stato competente

- Sez. 1, Ordinanza n. 13421/2026, ud. 26/03/2026, ud. 09/05/2026 – Rel. Dal Moro, Pres. Acierno non massimata
[principio di non *refoulement* indiretto – protezione speciale]

La S.C. ha accolto il ricorso del ricorrente affermando i seguenti principi di diritto:

- 1) Fermo che il giudice dello Stato membro richiedente, in sede di impugnazione della decisione di trasferimento, non può valutare il rischio di *refoulement* indiretto derivante dalle politiche di rimpatrio del paese richiesto, né può fondare la decisione di accoglimento su una diversa valutazione dei requisiti di riconoscimento della protezione internazionale, salva la acclarata sussistenza di carenze sistemiche nel sistema di asilo e di accoglienza, può, tuttavia, qualificare come rifiuto tacito di esercitare la clausola discrezionale ex art. 17 regolamento UE n. 604 del 2013, il mancato esame da parte della autorità Dublino, della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione nazionale, tenuto conto del sostegno costituzionale (art. 10, terzo comma, Cost.) e convenzionale al diritto in questione, e può valutare il predetto rifiuto sempre che i fatti che ne costituiscono il fondamento risultino allegati dal ricorrente o emergano nel corso del procedimento
 - 2) All'esito della cassazione del provvedimento giurisdizionale di annullamento della decisione di trasferimento, il giudice nazionale, in sede di rinvio, deve verificare se, in base alle allegazioni contenute nel ricorso, ai documenti prodotti, integrati dai fatti acquisiti nella decisione oggetto d'impugnazione e da ulteriori fatti, sopravvenuti o in precedenza non emersi, allegati od acquisiti in sede di giudizio di rinvio, il rifiuto anche tacito di avvalersi della clausola discrezionale ai sensi dell'art 17 del regolamento n. 604 del 2013 possa considerarsi illegittimo per violazione del diritto al riconoscimento della protezione complementare nazionale, che ha consistenza di diritto umano fondamentale, essendo fondata sul diritto d'asilo di cui all'art 10, terzo comma Cost. di cui costituisce una delle forme di attuazione.
- Sez. 1. Ordinanza n. 15993/2026, ud. 22/01/2026, dep. 25/05/2026 – Rel. Costanzo, Pres. Tricomi

non massimata

[obblighi informativi – garanzie partecipative – diritto a un ricorso effettivo]

La Corte ha ribadito i principi di diritto affermati da Cass., sez. I, ord. 27 agosto 2025, n. 24001; Cass., sez. I, ord. 22 luglio 2025, n. 20721; Cass., sez. I, ord. 16 maggio 2025, n. 13037, ritenendo che *“non può ammettersi che la lesione degli obblighi informativi si traduca in una riduzione del contenuto delle garanzie partecipative riconosciute al richiedente fin dall’inizio del procedimento, né in un affievolimento delle garanzie poste a presidio del suo diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo”*.

In particolare, la Corte ha evidenziato che *“da un lato, in carenza di prova contraria da parte dell’amministrazione sui cui gravava il corrispondente onere (v. in particolare Cass., sez. I, ord. 20 settembre 2024, n. 25310), è emersa, e non è stata negata dal Tribunale di Torino, la obiettiva violazione degli obblighi informativi posti dagli artt. 4 e 5, Regolamento Dublino. Non solo non era stato consegnato l’opuscolo informativo di cui all’art. 4 (non essendo equipollente la consegna del modello C/3 sottoscritto all’atto di presentazione della domanda di protezione internazionale, ben diverso per contenuto e funzione: Cass., sez. I, 16 maggio 2025, n. 13037, par. 12, 14.4, anche con richiamo a Cass., sez. I, 17 aprile 2024, n. 10331, che a sua volta richiama Cass., sez. II, ord. 26 novembre 2021, n. 37044 e Cass., sez. II, ord. 27 agosto 2020, n. 17963), ma neppure si era svolto il colloquio personale, anteriore alla decisione di trasferimento e volto a permettere anche la corretta comprensione delle informazioni fornite al richiedente ai sensi dell’articolo 4 (art. 5, par. 1), secondo le modalità prescritte dall’art. 5 [...] Dall’altro, la decisione del Tribunale di Torino, che non risulta aver effettuato un colloquio personale del richiedente conforme alle modalità, condizioni e garanzie previste dall’art. 5, Regolamento Dublino, si incentra, in sintesi, sul seguente ragionamento: la violazione degli obblighi informativi rileva ai fini dell’annullamento della decisione di trasferimento adottata dall’Unità Dublino se con l’impugnazione del provvedimento il richiedente esponga argomenti idonei a dimostrare che la violazione di quegli obblighi abbia prodotto, in concreto, effetti negativi e abbia impedito un esito diverso del procedimento. Tale percorso motivazionale, però, non vale a ritenere soddisfatte le condizioni necessarie al rispetto delle specifiche garanzie informative e partecipative («finalizzate ad assicurare l’effettività dell’informazione e l’uniformità della stessa, e del trattamento del procedimento di trasferimento, in tutto il territorio dell’Unione europea»: così già Cass., sez. II, ord. 27 agosto 2020, n. 17963) previste dagli artt. 4 e 5 del Regolamento Dublino, in conformità all’interpretazione resa dalla Corte di Lussemburgo, poiché, secondo l’orientamento della Corte di cassazione, «l’annullamento della decisione di trasferimento costituisce la regola ogniqualvolta il colloquio personale manchi o non sia stato svolto nel rispetto delle modalità garantistiche previste dal regolamento, salvo che sia stato effettivamente reintegrato nell’ambito del procedimento giurisdizionale, con l’audizione personale del ricorrente» (Cass., sez. I, 16 maggio 2025, n. 13037); né può considerarsi l’annullamento «solo un’eventualità subordinata alla successiva valutazione giudiziale della rilevanza delle informazioni eventualmente fornite dal ricorrente», in quanto «[u]na simile impostazione rovescia illegittimamente l’ordine logico che governa il rapporto tra obbligo procedurale e diritto sostanziale: non incombe, infatti, sul richiedente l’onere di anticipare la rilevanza delle proprie allegazioni quale condizione per accedere al colloquio, ma spetta all’autorità procedente il dovere di assicurare lo svolgimento di tale adempimento, in quanto sede imprescindibile affinché quelle informazioni possano emergere ed essere adeguatamente vagliate» (ancora Cass., sez. I, 16 maggio 2025, n. 13037)”*.

Come la Corte ha evidenziato che *“non può ammettersi che la lesione degli obblighi informativi si traduca in una riduzione del contenuto delle garanzie partecipative riconosciute al richiedente fin dall’inizio del procedimento, né in un affievolimento delle garanzie poste a presidio del suo diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 17846/2026, ud. 27/05/2026, dep. 04/06/2026 – Rel. Russo, Pres. Tricomi non massimata
[Dublino – obblighi informativi – opuscolo - colloquio – garanzie regolamentari]

Nel caso di specie, il ricorrente deduce, lamentando al tempo stesso la mancanza di adeguate informazioni sulla procedura, che l'amministrazione ha depositato, al fine di provare lo svolgimento del colloquio, non avvenuto alla presenza di un avvocato, solo un modulo prestampato, ove ci si limita a registrare l'assenza di familiari. A fronte di ciò il Tribunale ha ritenuto che poiché il colloquio si è svolto alla presenza di un'interprete e di un mediatore e il modulo è sottoscritto, esso sarebbe soddisfacente delle garanzie regolamentari. Ciò costituisce una erronea applicazione dell'art 5 del Regolamento Dublino III poiché il giudice avrebbe dovuto invece verificare, in base alle prove che era onere dell'amministrazione offrire, che il colloquio si fosse effettivamente svolto con le modalità richieste dal regolamento Dublino III e che nel verbale vi fossero sintetizzate tutte informazioni date, dopo che il ricorrente aveva ricevuto e compreso le informazioni previste dall'art. 4; in mancanza, l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto procedere al colloquio assicurando in sede giurisdizionale il recupero di quelle garanzie che sono mancate nella fase amministrativa (Cass. n. 13037 del 16/05/2025).

La S.C. nell'accogliere il ricorso ha concluso che *“la circostanza che, con riferimento alla mancata consegna dell'opuscolo la parte non abbia allegato quale effettivo pregiudizio ne sia derivato, e che la decisione sarebbe stata diversa - argomento ampiamente sviluppato nel provvedimento impugnato- resta irrilevante, se vi è stata (anche) la più grave violazione di mancanza di colloquio, ovvero se il colloquio non si è svolto con le modalità prescritte dall'art 5 del Regolamento. Il colloquio ha infatti una funzione sia informativa sia partecipativa, consentendo al richiedente di chiarire la propria posizione e di fornire elementi utili alla determinazione dello Stato competente; esso ha lo scopo essenziale di accertare che l'interessato abbia effettivamente compreso quanto comunicatogli tramite l'opuscolo e, soprattutto, costituisce per l'interessato l'occasione determinante di riferire all'autorità competente eventuali circostanze individuali rilevanti. Quindi l'amministrazione deve dare la prova non soltanto di avere svolto un colloquio ma di avere svolto un colloquio idoneo alle finalità di cui sopra. Se il verbale del colloquio non indica quali informazioni sono state offerte né quali dichiarazioni sono state rese, risulta gravemente carente dei requisiti di garanzia richiesti dal Regolamento, che non sono sanati dalla compilazione del modello C3 che ha finalità diverse (Cass. 10331/2024). Di ciò non ha tenuto conto il giudice del merito limitandosi semplicemente a un controllo formale sulla circostanza che un colloquio era stato effettuato e che era presente un interprete”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 19544/2026, ud. 27/05/2026, dep. 06/06/2026 – Rel. Tricomi, Pres. Giusti non massimata
[clausola discrezionale – principio di non *refoulement* – protezione complementare – inserimento socio-lavorativo]

Nel caso in esame, il ricorrente deduce che *“violazione e falsa applicazione dell'art. 17 Regolamento Dublino (Regolamento UE n. 604/2013), in quanto il Tribunale di Milano ha ritenuto, a parere del ricorrente, insindacabile la mancata applicazione da parte dell'amministrazione della sopracitata clausola – e la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19 T.U.I., ART. 5. CO. 6 TUI, ART. 8 CEDU (art. 360 n. 3 c.p.c.) deducendo che nonostante il ricorrente avesse manifestato la volontà di conseguire la protezione speciale, la sentenza impugnata non ha valutato l'integrazione sociale del ricorrente, documentata in atti (attestati, formazione, lavoro) non applicando il principio di comparazione imposto dall'art. 19 TUI (rischio nel Paese di*

origine/ livello di integrazione in Italia) e non ha considerato che la Slovenia non prevede alcuna forma equivalente di protezione speciale.”

Nell'accogliere il ricorso, la Suprema Corte precisa che “in linea con la giurisprudenza unionale espressa dalla decisione della Corte di Giustizia del 23 novembre 2023 nelle cause riunite n. C-228/21, C-254/21, C297/21, C-315/21 e C-328/21, le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi in tema di applicazione del Regolamento Dublino n.604/2013 hanno affermato che nel procedimento di impugnazione delle decisioni di trasferimento dei richiedenti asilo, ex art. 27 del Regolamento UE n. 604 del 2013, nonché ex art. 3 del d.lgs. n. 25 del 2008 ed ex art. 3, lett. e bis), del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, il giudice adito non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non-refoulement al quale il richiedente protezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento (o in conseguenza di questo) verso tale Stato membro sulla base di divergenze relative all'interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale, a meno che non constati l'esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (Cass. Sez. U. n. 935 del 15/01/2025; in prec., v. Cass. n.9535 del 09/04/2024). Successivamente questa Corte, con la sentenza n. 11713/2025 ha precisato «Fermo che il giudice dello Stato membro richiedente, in sede di impugnazione della decisione di trasferimento, non può valutare il rischio di refoulement indiretto derivante dalle politiche di rimpatrio del paese richiesto, ne può fondare la decisione di accoglimento su una diversa valutazione dei requisiti di riconoscimento della protezione internazionale, salva la acclarata sussistenza di carenze sistemiche nel sistema di asilo e di accoglienza, può configurare rifiuto tacito di esercitare la clausola discrezionale ex art. 17 regolamento UE n. 604 del 2013, il mancato esame da parte della autorità Dublino, della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione nazionale, tenuto conto del sostegno costituzionale (art. 10, terzo comma, Cost.) e convenzionale al diritto in questione, ed il giudice dell'impugnazione della decisione di trasferimento può valutare il predetto rifiuto sempre che i fatti che ne costituiscono il fondamento risultino allegati dal ricorrente o emergano nel corso del procedimento. 2) All'esito della cassazione del provvedimento giurisdizionale di annullamento della decisione di trasferimento, perché fondato sul rischio di refoulement indiretto, il giudice nazionale, in sede di rinvio, deve verificare se, in base alle allegazioni contenute nel ricorso, ai documenti prodotti, integrati dai fatti acquisiti nella decisione oggetto d'impugnazione e da ulteriori fatti, sopravvenuti o in precedenza non emersi, allegati od acquisiti in sede di giudizio di rinvio, il rifiuto anche tacito di avvalersi della clausola discrezionale ai sensi dell'art 17 del regolamento n. 604 del 2013 possa considerarsi illegittimo per violazione del diritto al riconoscimento della protezione complementare nazionale, che ha consistenza di diritto umano fondamentale, essendo fondata sul diritto d'asilo di cui all'art 10, terzo comma Cost. di cui costituisce una delle forme di attuazione.» (cfr. anche Cass. n. 15773/2025; Cass. n. 13893/2025.

Nel caso in esame il giudice procedente non ha effettuato questa valutazione, nonostante la difesa del ricorrente – come si evince dallo stesso decreto impugnato (fol.2) - avesse depositato con nota del 14/04/2025 alcuni documenti afferenti alla vita in Italia del ricorrente (patente di guida conseguita in Italia, documentazione lavorativa, attestato di conoscenza della lingua italiana, attestati formativi), e dovrà provvedervi in sede di rinvio, attenendosi ai principi di cui sopra.”

- Sez. 1, Ordinanza n. 20403/2026, ud. 26/03/2026, dep. 17/06/2026 – Rel. Tricomi, Pres. Acierno non massimata

[valutazione delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza – rischio di trattamenti inumani o degradanti - fonti internazionali autorevoli ed aggiornate - di elementi oggettivi, attendibili e precisi]

Nel caso in esame, la Suprema Corte afferma il seguente principio: *“nel giudizio di impugnazione del trasferimento disposto dall'Unità Dublin, il giudice dello Stato membro richiedente è tenuto, ai sensi dell'art. 3, paragrafi 1 e 2, del Reg. UE n. 604 del 2013, così come interpretato dalle sentenze della CGUE del 19 dicembre 2024, C-185/24 e C-189/24, e del 5 marzo 2026, C-458/24, ad accertare l'esistenza, nello Stato membro richiesto, di eventuali carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale, che siano da tali da raggiungere una soglia particolarmente elevata di gravità e che implicino un'estrema privazione materiale che ponga detti soggetti in una situazione di gravità tale da poter essere equiparata a un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'accertamento in ordine all'esistenza di carenze sistemiche non può aver luogo esclusivamente attraverso l'analisi del sistema normativo ed istituzionale dello Stato membro cui è rivolta la richiesta di trasferimento ed il giudice è tenuto a valutare, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati, nonché alla luce del livello di tutela dei diritti fondamentali garantito dal diritto dell'Unione, se siano soddisfatte le due condizioni enunciate all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del Regolamento UE n. 604 del 2013, in ragione delle effettive modalità di svolgimento delle procedure e del trattamento materiale dei richiedenti asilo nelle more della decisione, sulla base di informazioni fornite dalle parti o desunte da fonti internazionali autorevoli ed aggiornate acquisite anche in via officiose o da ulteriori elementi di fatto”.*

3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO

3.1 Espulsione amministrativa e respingimento

- Sez. 1, Ordinanza n. 12492/2026, ud. 03/04/2026, dep. 04/05/2026 – Rel. Scalia, Pres. Giusti massimata

[opposizione al decreto di espulsione - art. 127 ter c.p.c. - compatibilità - limiti - potere del giudice di assegnare termini perentori non previsti dalla legge - esclusione - conseguenze]

In tema di opposizione al decreto di espulsione, il ricorso al modello cartolare previsto dall'art. 127 ter c.p.c. deve essere compiuto secondo compatibilità e assicurando il contraddittorio; ne consegue che nell'ipotesi in cui il giudice assegni all'amministrazione resistente un termine anticipato per la costituzione - non previsto dalla legge - l'inosservanza di tale termine non determina la tardività della costituzione, non avendo esso natura perentoria in difetto di esplicita previsione legale, tuttavia, qualora l'amministrazione si costituisca con memoria il giorno dell'udienza cartolare e il giudice trattenga la causa in decisione, senza consentire alla parte ricorrente di replicare alle difese avversarie, si ha una violazione del contraddittorio che richiede l'adozione di misure idonee a rimuovere il vizio, quali la fissazione di un'udienza in presenza o il rinvio ad una successiva udienza cartolare preceduta da nuovi termini per il deposito di note difensive.

- Sez. 1, Ordinanza n. 16576/2026, ud. 26/05/2026, dep. 27/05/2026 – Rel. Reggiani, Pres. Giusti massimata

[opposizione al decreto di espulsione – divieto di reingresso – determinazione della durata – automaticità – tassatività delle ipotesi – contrasto della normativa nazionale con l’art. 11 della direttiva 2008/115/CE c.d. “Direttiva rimpatri”]

Le regole sull'esecuzione dell'espulsione amministrativa dello straniero, dettate dall'art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo modificato dal d.l. n. 89 del 2011, conv. in l. n. 129 del 2011, non hanno alcuna incidenza sulla legittimità del decreto prefettizio di espulsione atteso che eventuali difformità attinenti all'esecuzione rilevano in sede di sindacato della convalida dell'accompagnamento o del trattenimento illegittimi, ma non in ordine al parametro alla stregua del quale deve essere valutata la legittimità del decreto di espulsione, desumibile unicamente dall'art. 13, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998.

- Sez. 1, Ordinanza n. 16627/2026, ud. 26/03/2025, dep. 27/05/2026 – Rel. Costanzo, Pres. Acierno non massimata
[impugnazione – decreto di espulsione – omessa traduzione in lingua conosciuta (urdu) - annullamento]

Nel caso in esame, il Giudice di Pace ha ritenuto il decreto di espulsione opposto «formalmente corretto» oltre che «legittimo sotto il profilo sostanziale». Infatti, senza mettere in discussione il fatto che il ricorrente non conosca la lingua inglese, ha respinto l’eccezione di nullità del provvedimento impugnato perché tradotto in lingua veicolare per affermata irreperibilità di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero e per difetto di motivazione, argomentando sotto un duplice profilo. Da un lato, secondo il Giudice di Pace non era stato possibile al personale della Questura reperire un interprete madrelingua urdu. Dall’altro, ha osservato il giudice di merito, il ricorrente conosce l’italiano per aver sottoscritto la procura alle liti, redatta in italiano.

La Corte ha accolto l’unico motivo di ricorso attraverso il quale il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 13, comma 7, d.lgs. n. 298/1998 poiché il Giudice di Pace non ha accertato che il ricorrente conoscesse l’italiano al punto da ben comprendere il contenuto del decreto di espulsione oltre che del provvedimento questorile, insufficiente essendo il mero fatto della sottoscrizione della procura alle liti predisposta dal difensore allo specifico fine di garantire la difesa in giudizio (Cass., sez. I, 16 settembre 2025, n. 25368); né ha affermato, e peraltro non avrebbe potuto farlo attese l’entità dei flussi migratori dal Pakistan in Italia e la consistenza della comunità pakistana in Emilia – Romagna e nella provincia modenese, che l’urdu sia una lingua rara propria di minoranze etniche e che nel caso de quo fosse impossibile per la Questura di Modena predisporre, con apposita e tempestiva organizzazione, una traduzione del decreto di espulsione.

- Sez. 1, Ordinanza n. 20380/2026, ud. 23/04/2026, dep. 17/06/2026 – Rel. Russo, Pres. Acierno non massimata
[provvedimento del Prefetto di allontanamento dal territorio nazionale per gravi motivi di ordine pubblico – art. 20, comma 4, d.lgs. 30/2007 – cittadino danese – giudizio prognostico sui fattori di rischio]

Nella decisione in esame, la Corte si è pronunciata su un caso di allontanamento dal territorio nazionale «per gravi motivi afferenti all’ordine pubblico», ai sensi dell’art 20, comma 4 del D.lgs. n. 30/2007, disposto dal Prefetto nei confronti un cittadino europeo di nazionalità danese, leader di una formazione di destra, che era

giunto in Italia in prossimità temporale con un evento politico denominato «Remigration Summit 2025», al quale aveva dichiarato di voler partecipare.

La Corte, ritenendo inammissibili i motivi di ricorso proposti, che censuravano le ragioni di sicurezza ed ordine pubblico poste alla base del provvedimento impugnato, ha affermato che: *“Il giudice è quindi tenuto, nell’eseguire il controllo sul provvedimento prefettizio, a verificare la correttezza del giudizio prognostico, dal momento che rappresentare una «minaccia» significa costituire un pericolo; non si reprime in questo caso un fatto illecito già verificatosi, ma si previene il suo (probabile) verificarsi. Il giudizio è scisso dalla sussistenza (o meno) di precedenti penali, ma fondato sui fatti ritualmente introdotti dalle parti, dovendosi compiere un esame globale della personalità del soggetto, risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita, indicativi della minaccia rappresentata dal soggetto per i diritti fondamentali della persona o per l’incolumità pubblica (Cass. n. 25872 del 23/09/2021).*

Nel provvedimento impugnato vi è stata una valutazione in punto di fatto non solo delle idee politiche del soggetto, ma dei comportamenti precedentemente tenuti, mettendoli in relazione al tipo di evento a cui egli intendeva partecipare; evento che pur non prevedendo una manifestazione pubblica era tuttavia di natura politica e riguardante tematiche sensibili (la remigazione) connesse ai comportamenti tenuti dal soggetto e ritenuti destabilizzanti e provocatori, anche se all’epoca non penalmente sanzionati. La circostanza che il raduno fosse lecito nulla toglie al fatto che si possano valutare comportamenti illeciti o comunque destabilizzanti che sono stati tenuti in relazione a quei temi di cui si occupava il raduno; il fattore di rischio, messo bene in evidenza nella motivazione del Tribunale, non sono le idee politiche in sé considerate, ma come queste idee politiche vengono manifestate all’esterno e in quali occasioni. È legittimo trarre dai comportamenti già tenuti da un soggetto, valutati nel contesto della sua personalità così come manifestata oggettivamente all’esterno, una prognosi di rischio di reiterazione. E la valutazione è stata fatta alla attualità, in ordine al rischio concreto e attuale che in quella tipologia di manifestazione si ripetessero comportamenti provocatori e che avrebbero potuto generare problemi di ordine pubblico. I parametri della norma secondo i quali si deve tener conto dei comportamenti e del pericolo concreto e attuale sono stati quindi rispettati; quanto al resto si tratta di un giudizio di fatto di cui in questa sede non è ammessa la revisione. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso”.

- Sez. 1, Ordinanza n. 21790/2026, ud. 26/03/2026, dep. 25/06/2026 – Rel. Casadonte, Pres. Acierno non massimata
[presupposti per l’espulsione amministrativa – diniego da parte del Questore del permesso di soggiorno notificato contestualmente al decreto di espulsione – mancato decorso del termine per impugnare il diniego – sopravvenuta inefficacia del provvedimento di diniego – posizione di irregolarità sul TN - necessaria valutazione da parte del Giudice di Pace]

Nel caso in esame, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza con cui il Giudice di pace ha ritenuto sussistente la posizione di irregolarità del ricorrente sul territorio nazionale al momento dell’adozione del decreto di espulsione, trascurando tuttavia la circostanza del mancato decorso del termine per impugnare il diniego del titolo di soggiorno richiesto (atteso che l’espulsione era stata decretata lo stesso giorno in cui era stato notificato il diniego da parte del questore del permesso di soggiorno) e, soprattutto, trascurando che a seguito dell’impugnazione del diniego avanti al Tar, il giudice amministrativo aveva disposto in via cautelare la sospensione dell’efficacia del provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno.

A tal proposito, la Corte ha affermato che: *“la sopravvenuta inefficacia immediata del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno avrebbe dovuto essere valutata dal giudice di pace investito*

dell'opposizione all'espulsione perché rilevante al fine di verificare la posizione del ricorrente sul territorio italiano e la correlata sussistenza dei presupposti per l'espulsione amministrativa ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b) d.lgs. 286/1998, prima ancora dell'apprezzamento di eventuali cause di inespellibilità e del bilanciamento fra la prospettata ragione di allontanamento dal territorio nazionale ed il rispetto del diritto alla vita privata del ricorrente.

23. Si tratta di valutazione che in materia di immigrazione costituisce parte integrante delle verifiche cui è investita l'autorità giudiziaria, incombendo sul giudice di pace l'obbligo di accertare, prima di decidere sul merito del ricorso contro il decreto espulsivo, quale sia stato l'esito dell'allegata impugnazione proposta nei confronti del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ove ne sia stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva; nella successiva prosecuzione del processo e qualora l'impugnazione sia stata respinta, il giudice di pace sarà tenuto a valutare se sussistono le cause ostative all'espulsione allegata dal ricorrente (cfr. Cass. 34155/2025, enunciato in relazione alla domanda di protezione internazionale proposta successivamente al decreto di espulsione ma espressione del necessario coordinamento fra i piani intersecanti dei vari interessi e diritti che vengono in rilievo nella materia dell'immigrazione).

In definitiva, la sentenza impugnata si fonda su una ricognizione omissiva della posizione del ricorrente che non considera la sospensiva disposta dal Tar nel procedimento n. [xxx] di impugnazione del diniego, così finendo per porre a fondamento della decisione impugnata una valutazione stereotipata ed astratta di irregolarità sul territorio nazionale”.

3.2 I casi di inespellibilità.

- Sez. 1, Ordinanza n. 19977/2026, ud. 01/04/2026, dep. 15/06/2026 – Rel. Reggiani, Pres. Giusti non massimata
[inespellibilità – secondo decreto di espulsione adottato successivamente alla domanda di protezione internazionale – illegittimità del decreto di espulsione]

Nel caso in esame, il ricorrente, destinatario di un secondo decreto di espulsione adottato a seguito dell'inottemperanza ad un precedente provvedimento espulsivo, aveva dimostrato innanzi al Giudice di pace che prima che venisse adottato detto secondo decreto di espulsione, aveva presentato domanda di protezione internazionale, dando avvio al relativo procedimento amministrativo che, alla data della notifica del menzionato decreto di espulsione, era ancora pendente. La Corte, dopo aver ripercorso il quadro normativo di riferimento (art. 9, par. 1 e 2, della direttiva 2013/32/UE; art. 7 d.lgs. n. 25 del 2008; art. 32, comma 4, d.lgs. n. 25 del 2008; art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998), ha accolto il ricorso osservando che: *“In tale quadro, la giurisprudenza di questa Corte si è nel tempo consolidata nel distinguere le ipotesi in cui il decreto di espulsione venga adottato dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale da quelle in cui è la domanda di protezione ad essere presentata dopo l'adozione del decreto di espulsione. Con riferimento a quest'ultima ipotesi, questa Corte ha di recente confermato il principio secondo il quale, nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità restandone soltanto sospesa l'efficacia, operando talune precisazioni (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 34155 del 26/12/2025; conf. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2912 del 29/02/2026). [...]*

Diverso è il discorso nel caso in cui il decreto di espulsione sia adottato in pendenza del procedimento amministrativo avviato con la presentazione della domanda di protezione internazionale.

Come sopra evidenziato, la proposizione della domanda di protezione internazionale fa sorgere il diritto del richiedente asilo di permanere nel territorio italiano, fino a che non sia adottata la decisione della competente Commissione territoriale, ove non sussistano le ipotesi previste dall'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 25 del 2008.

Ciò significa che il decreto di espulsione adottato in pendenza del relativo procedimento amministrativo è da ritenersi illegittimo, perché adottato, come sopra evidenziato, in violazione del combinato disposto degli artt. art. 7, comma 1, d.lgs. n. 25 del 2008 e 19 d.lgs. n. 286 del 1998.

Il principio è stato affermato più volte da questa Corte, che ha anche precisato che il decreto di espulsione adottato quando ancora pendono i termini per impugnare il provvedimento di diniego è da ritenersi viziato (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16581 del 20/06/2025; v. anche, tenendo conto delle modifiche normative intervenute nel tempo, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4651 dell'11/02/2022; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 32958 del 13/12/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13891 del 22/05/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 12476 del 21/05/2018; cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23999 del 27/08/2025").

3.3 Esecuzione dell'espulsione

3.3.1 Accompagnamento alla frontiera

- **Sez. 1, Sentenza n. 13625/2026, ud. 05/02/2026, dep. 11/05/2026 – Rel. Acierno, Pres. Acierno massimata**
[accompagnamento alla frontiera – presentazione della domanda di protezione internazionale in sede di convalida – diritto ad un esame effettivo]

La presentazione della domanda di protezione internazionale nell'udienza di convalida dell'ordine di accompagnamento coattivo alla frontiera del cittadino straniero impone al giudice di pace di verificare se ricorrano le condizioni derogatorie al diritto di rimanere nel territorio dello Stato previste dall'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008, sempre che la domanda non manifesti profili di assoluta genericità, per la verifica dei quali è necessario verbalizzarne il contenuto ed, eventualmente, chiedere chiarimenti ed integrazioni al cittadino straniero, se presente, o al suo difensore.

Nello stesso senso si sono pronunciate anche le seguenti sentenze:

- Sez. 1, Sentenza n. 15549/2026, ud. 05/02/2026, dep. 21/05/2026 – Rel. Reggiani, Pres. Acierno non massimata
- Sez. 1, Sentenza n. 18026/2026, ud. 05/02/2026, dep. 04/06/2026 – Rel. Dal Moro, Pres. Acierno non massimata
- Sez. 1, Ordinanza n. 21381/2026, ud. 05/06/2026, dep. 23/06/2026 – Rel. Flamini, Pres. Acierno non massimata

[accompagnamento alla frontiera – superamento del termine di 48 ore per la convalida - conseguenze]

Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto la violazione del termine massimo per la decisione sulla convalida dell'accompagnamento alla frontiera, in quanto il decreto di convalida era stato adottato oltre il termine di 48 ore dalla richiesta del Questore. La Corte, ritenendo tale motivo fondato, ha osservato che: *“In materia di convalida, ai sensi dell'art. 13, comma 5 bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il provvedimento di accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera a seguito di decreto di espulsione adottato dal prefetto, il termine di quarantotto ore dalla comunicazione del provvedimento in cancelleria entro il quale il giudice di pace deve provvedere è rispettato se, entro tale termine, venga fissata ed abbia concreto inizio l'udienza di convalida, sempreché la decisione, ancorché adottata successivamente, sia intervenuta a conclusione dell'udienza senza soluzione di continuità (Cass., n. 5715/2008; n. 14398/2024). Invero, va osservato che il provvedimento d'accompagnamento alla frontiera, in esecuzione di provvedimento d'espulsione, incide sul bene della libertà personale ed esige, pertanto, il rispetto delle garanzie contemplate dall'art. 13 Cost., applicabile anche agli stranieri, anche irregolari, in considerazione del carattere universale di tale libertà che, come gli altri diritti che la Costituzione proclama come inviolabili, spetta ai singoli non come appartenenti ad una comunità sociale, bensì come esseri umani (Corte costituzionale sentenze n. 96 del 2025, n. 212 del 2023, n. 127 del 2022 e n. 105 del 2001).*

- Sez. 1, Ordinanza n. 21794/2026, ud. 05/06/2026, dep. 25/06/2026 – Rel. Flamini, Pres. Acerno non massimata

[accompagnamento alla frontiera – carattere recessivo dei legami familiari – accertamento in concreto e all'attualità della pericolosità sociale – reato di maltrattamenti in famiglia – omesso esame in concreto della pericolosità sociale del ricorrente]

Nel caso in esame, la Corte ha cassato senza rinvio il decreto con il quale il Giudice di pace, limitandosi a definire «recessive» le «esigenze familiari» del ricorrente in ragione della condanna per il grave reato di maltrattamenti in famiglia, aveva convalidato l'accompagnamento alla frontiera disposto nei suoi confronti. Sul punto, la Corte ha rilevato che: *“L'esistenza di tale precedente penale (del quale, peraltro, non si ha alcun elemento che consenta di valutare l'epoca di commissione del reato, la commissione in un momento in cui i figli erano già nati o meno, l'eventuale presenza di una misura cautelare di divieto di avvicinamento alla compagna o anche ai figli) è stato, invece, indicato come unico elemento in forza del quale il diritto alla vita familiare del ricorrente è risultato soccombente. Il decreto di convalida si limita a fare riferimento al fatto che «lo straniero è stato condannato per il reato ostativo di maltrattamenti in famiglia», senza neanche precisare se detto grave reato sia stato perpetrato ai danni della attuale compagna e madre dei tre figli. La decisione poggia, dunque, su una valutazione che omette di esaminare, in concreto, la pericolosità del ricorrente, che viene ritenuta sussistente, solo in ragione del precedente relativo al delitto di maltrattamenti in famiglia”.*

A fronte di tale presunzione assoluta di sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente, dunque, la Corte ha ritenuto di cassare il provvedimento impugnato, precisando che:

“La commissione di tale reato - che ben avrebbe potuto giustificare, in ragione della gravità dello stesso e della idoneità a rivelare una netta contrarietà agli interessi di quella famiglia che l'autore del reato ha fatto oggetto di violenza – avrebbe dovuto essere esaminata alla luce di elementi idonei a rivelare l'effettività dei legami adottati dalla parte ricorrente, l'attualità e la concretezza degli stessi.

Il Giudice di pace ha, dunque, dato applicazione alla presunzione assoluta in forza della quale l'esistenza di un precedente penale (sebbene grave come quello del delitto di maltrattamenti in famiglia) è idonea a dimostrare la pericolosità sociale del richiedente, disattendendo i principi affermati da questa Corte (in merito al permesso di soggiorno per motivi umanitari, ma con argomentazioni che ben possono essere estese anche al caso di specie) secondo i quali, in ipotesi di condanna del cittadino straniero, privo di legami familiari, per i reati previsti dall'art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 286 del 1998, non opera alcun automatismo ostativo al rilascio del rinnovo medesimo e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente (Cass. n. 23597/2023; sul punto cfr. anche Cass. n. 19672/2025)".

3.3.2 Convalida e proroga del trattenimento

- Sez. 1, Ordinanza n. 18780/2026, ud. 26/05/2026, dep. 09/06/2026 – Rel. Russo, Pres. Giusti non massimata
[trattenimento – mancata comunicazione udienza di convalida – difensore di fiducia nominato in altro procedimento]

Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto la violazione del diritto di difesa per l'omessa comunicazione dell'udienza di convalida al difensore di fiducia nominato davanti al Comando dei Carabinieri nell'ambito un diverso ma contestuale procedimento. La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo che *"La nomina del difensore di fiducia è quindi avvenuta nel contesto del procedimento penale aperto per violazione dell'art 10 bis del TUI e dell'avviso dato in data 16.10.2025 che sarebbe stato deferito alla Procura della Repubblica per tale reato. Si tratta pertanto di nomina finalizzata alla difesa nel procedimento penale e non nel diverso procedimento di convalida del trattenimento – conseguente alla espulsione- disposto due giorni dopo. Non vi è allegazione né documentazione sul fatto che anche ai fini dell'autonomo e distinto procedimento amministrativo sia stato nominato difensore di fiducia.*

Quanto al resto, risulta dal provvedimento impugnato che allo straniero è stato regolarmente nominato un difensore d'ufficio e che questi ha partecipato all'udienza, nel corso della quale l'odierno ricorrente, assisto da interprete, ha espresso la volontà di essere rimpatriato. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso".

3.3.3 Misure alternative al trattenimento

- Sez. 1, Ordinanza n. 18766/2026, ud. 26/05/2026, dep. 09/06/2026 – Rel. Russo, Pres. Giusti massimata
[misure alternative al trattenimento – nomina del difensore d'ufficio in tempo utile per l'esercizio del diritto di difesa – valutazione proporzionale rispetto al termine di 48 ore per la convalida]

In tema di convalida di misure alternative al trattenimento, in virtù del combinato disposto dell'art. 14 comma 1 bis del D.lgs. 286/1998 e dell'art. 3 del D.P.R. 394/1999, il giudice di pace competente per la convalida, ricevuti gli atti, deve nominare un difensore d'ufficio se l'interessato non risulta già assistito da

difensore di fiducia, in tempo utile, in proporzione al termine di 48 ore previsto per la convalida, per l'esercizio del diritto di difesa tramite la presentazione di memorie e documenti.

Nel caso in esame, la Corte si è anche pronunciata sulla questione posta dal ricorrente il quale chiedeva l'affermazione del principio secondo cui, ove il questore abbia disposto una delle misure di cui all'art. 14, comma 1-bis del TUI, il giudice di pace competente per la convalida non può provvedere nel merito prima che sia decorso il termine dilatorio di 48 ore decorrenti dalla notifica del provvedimento all'interessato e, qualora non risulti dagli atti trasmessi che lo stesso abbia nominato un difensore di fiducia, deve provvedere alla nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.P.R. n. 394/1999.

Sul punto, la Corte ha ritenuto che *“la proposta di dilatare al massimo la fase tra la notifica e la trasmissione del provvedimento al giudice competente o quella che intercorre tra la notifica e la convalida è tesi non solo contraria alla lettera della legge, ma anche inadeguata rispetto alla finalità di garantire l'esercizio del diritto di difesa. Contraria alla lettera della legge, perché la norma dispone che «il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace» e che «il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore».*

I termini sono quindi chiaramente previsti come termini perentori e non dilatori.

Inadeguata, perché l'attesa passiva dello scadere del termine non comporterebbe beneficio concreto per il sottoposto alla misura ove non venisse effettivamente garantita la rimozione di quegli ostacoli che possono impedire l'accesso alla difesa. Si consideri che per il cittadino straniero irregolare sul territorio la questione dell'accesso alla difesa non è soltanto una questione di tempo, quanto di comprensione del provvedimento, di contatti con un legale e di risorse economiche per retribuirlo. Una volta contattato il legale, soccorre la professionalità dell'avvocato, che ha le competenze necessarie anche per affrontare un processo che si deve concludere in tempi brevi. [...]

Si può convenire con il Procuratore generale che in questo caso occorre, piuttosto che attendere l'intero arco del (primo) termine di 48 ore, ovvero convalidare la misura in limine, assicurarsi in concreto che il diritto alla difesa sia stato reso possibile e cioè verificare, prima di convalidare il provvedimento, che il soggetto abbia avuto la possibilità di difendersi, verificando se la tempistica osservata dal giudice di pace abbia reso realmente impossibile o difficile, al di là degli ordinari canoni di ragionevolezza, l'esercizio del diritto di difesa. [...]

Pertanto, nel momento in cui giunge presso l'ufficio del giudice di pace un provvedimento di adozione di misure alternative al trattenimento, il giudice di pace deve verificare preliminarmente se il soggetto abbia già nominato un difensore di fiducia; in mancanza, dovrà nominare un difensore d'ufficio e assicurarsi, prima di adottare la decisione finale, che sia decorso un lasso di tempo congruo per la difesa in proporzione al termine previsto per la convalida: ciò potrà avvenire ad esempio concedendo un termine a difesa ad horas oppure valutando discrezionalmente la congruità del tempo intercorso tra la nomina e la convalida.

3.3.4 Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della l. n. 187/2024

- **Sez. 1, Sentenza n. 14013/2026, ud. 15/04/2026, dep. 17/04/2026 – Rel. Agnino, Pres. Miccoli massimata [Rv. 289808 – 01]**
[convalida del trattenimento amministrativo delle persone straniere - annullamento con rinvio - giudizio di rinvio - decisione - termini - individuazione - disciplina di cui all'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen. - ragioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, in caso di annullamento con rinvio, da parte della Corte di cassazione, di un decreto di convalida del trattenimento, trova applicazione il termine previsto dall'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., con sospensione dell'efficacia del provvedimento di trattenimento, originariamente convalidato, fino all'esito del giudizio di rinvio. (In motivazione, la Corte ha precisato che alla convalida del trattenimento sono applicabili le norme dettate in materia di misure cautelari personali in quanto il provvedimento determina, al pari di queste, una temporanea privazione di libertà, funzionale ad assicurare l'espulsione coatta della persona dal territorio nazionale).

- Sez. 1, Sentenza n. 15907/2026, ud. 30/04/2026, dep. 30/04/2026 – Rel. Natalini, Pres. De Marzo massimata [Rv. 289826 – 01]

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - procedimento di riesame - rito applicabile - procedimento camerale ex art. 127 cod. proc. pen. - necessità - ragioni.]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, per effetto dell'attribuzione al giudice penale della competenza a conoscere dei provvedimenti di convalida e di proroga dei trattenimenti, la procedura di riesame del trattenimento della persona straniera, attivata su richiesta di parte o d'ufficio dal giudice, deve svolgersi facendo ricorso al rito camerale di cui all'art. 127 cod. proc. pen., idoneo a garantire appieno il diritto di difesa e il pieno contraddittorio, nonché ad assicurare le esigenze di celerità funzionali alla tutela della libertà personale.

- Sez. 1, Sentenza n. 15908/2026, ud. 30/04/2026, dep. 30/04/2026 – Rel. Natalini, Pres. De Marzo massimata [Rv. 289827 – 01]

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - diniego della protezione internazionale da parte della commissione territoriale - rigetto dell'istanza di sospensiva - espellibilità - sussistenza - pendenza dell'impugnazione nel merito - irrilevanza - titolo del trattenimento - individuazione - conseguenze in tema di competenza a disporre la proroga - precisazioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, il rigetto, in sede di appello, dell'istanza di sospensione, ex art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego della protezione internazionale adottato della commissione territoriale, già concessa in primo grado, determina l'espellibilità del cittadino straniero, a nulla rilevando che il giudizio di impugnazione avverso la decisione della commissione sia destinato a proseguire per il merito, sicché il titolo giuridico del trattenimento è quello pre-espulsivo ex art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non più correlato alla gestione della domanda di asilo, per la cui proroga resta competente il giudice di pace e non la corte d'appello. (In motivazione la Corte ha precisato che l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio, contenuta nella decisione di rigetto, tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa in forza dell'art. 32, comma 4, d.lgs. n. 25 del 2008, legittimando il trattenimento e, conseguentemente, la competenza del giudice di pace).

- Sez. 1, Sentenza n. 15908/2026, ud. 30/04/2026, dep. 30/04/2026 – Rel. Natalini, Pres. De Marzo massimata [Rv. 289827 – 02]

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Struttura in cui il cittadino straniero sia stato sottoposto all'obbligo di dimora per espletare la procedura

accelerata di frontiera per l'esame della domanda d'asilo - Idoneità quale domicilio per la concessione dell'obbligo di dimora alternativo al trattenimento ex art. 14, comma 1-bis, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998 - esclusione - ragioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, non costituisce domicilio idoneo presso cui è possibile disporre l'obbligo di dimora come misura alternativa ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la struttura ove il cittadino straniero sia stato già sottoposto a detto obbligo per l'espletamento della procedura accelerata di frontiera per l'esame della richiesta di protezione internazionale, una volta che la stessa si sia conclusa con il diniego della commissione territoriale e il successivo trattenimento del migrante presso il CPR, in quanto l'immediata esecutività del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale determina la cessazione dell'obbligo di dimorare in detta struttura e quest'ultima, di conseguenza, non rappresenta più il centro degli interessi personali, familiari o lavorativi della persona straniera.

- Sez. 1, Sentenza n. 18138/2026, ud. 19/05/2026, dep. 20/05/2026 – Rel. Siani, Pres. Santalucia massimata [Rv. 289975 – 01]
[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - convalida - sindacato incidentale del giudice sul decreto di espulsione - sussistenza - conseguenze]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, al giudice chiamato a convalidare la misura disposta ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 compete il sindacato incidentale sulla legittimità del decreto di espulsione, anche se non più impugnabile, sicché l'accertata insussistenza dei presupposti dell'espulsione comporta l'illegittimità derivata del trattenimento.

- Sez. 1, Sentenza n. 18240/2026, ud. 20/05/2026, dep. 21/05/2026 – Rel. Morra, Pres. Miccoli massimata [Rv. 290094 – 01]
[trattenimento dello straniero - convalida - provvedimento tempestivo ma affetto da vizi anche per omessa o apparente motivazione - annullamento con rinvio - effetti - caducazione del trattenimento - esclusione - rinnovazione - possibilità - sussistenza - ragioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, l'annullamento con rinvio del decreto di convalida, disposto dalla Corte di cassazione, anche per carenza o apparenza della motivazione, non determina la caducazione del provvedimento di trattenimento originariamente adottato nei termini di legge, sicché il decorso del termine perentorio per la convalida, nelle more del giudizio di impugnazione, non impedisce la rinnovazione dell'atto, atteso che il giudizio di rinvio integra la prosecuzione di un controllo giurisdizionale già tempestivamente instaurato, sebbene viziato per violazione di legge. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'annullamento senza rinvio resta circoscritto alle sole ipotesi in cui il giudice della convalida non avrebbe potuto esercitare il controllo nel merito della vicenda, come nel caso di convalida tardiva o di vizi procedimentali che ne impediscano l'instaurazione).